



00144 - Roma

p.d.c. 06-59084631

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
**Comando generale
del Corpo delle Capitanerie di Porto**

Reparto II – Ufficio 2

Indirizzo Telegrafico: MARICOGECAP

M. TRA CGCP Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto REGISTRO UFFICIALE Prot: 0009203-03/02/2009-USCITA 02.02
--

Alle **CAPITANERIE DI PORTO
TUTTE**

**UFFICI CIRCONDARIALI MARITTIMI
TUTTI**

E, p.c. **MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE
E DEI TRASPORTI**
Direzione generale del trasporto
marittimo, lacuale e fluviale – S E D E

**DIREZIONI MARITTIME
TUTTE**

 **A.DI.SUB Associazione Didattiche
Sbacquee**

Piazza delle Cinque Giornate, 1
20129 – MILANO

(Seguito: Foglio n. 102975 in data 06/11/08)

ARGOMENTO: Decreto ministeriale 29 luglio 2008, n. 146, Regolamento di attuazione del codice della nautica da diporto. Chiarimenti in merito all'applicazione del Titolo III, Capo III, recante norme di sicurezza per le unità da diporto impiegate come unità appoggio per immersioni subacquee a scopo sportivo o ricreativo.

(Spazio riservato
a protocolli, visti
e decretazioni)

Per opportuna conoscenza, si trasmette, in allegato la nota n. 1031 in data 23/01/2009 con la quale la Direzione generale del trasporto marittimo, lacuale e fluviale, nel condividere le valutazioni al riguardo espresse da questo Comando generale, ha fornito chiarimenti in merito all'applicazione del Titolo III, Capo III, del Regolamento in argomento, in risposta a precedente richiesta pervenuta da parte dell'associazione in indirizzo.

Si allega, per completezza d'informazione, sia l'istanza di parte testé citata, che la nota con quale la stessa è stata rimessa alle competenti determinazioni della predetta Direzione generale, rinviando alla lettura dell'intero carteggio intercorso, per una compiuta disamina delle fattispecie oggetto di studio.

All'A.DI.SUB che legge per conoscenza, si estendono gli atti sopra richiamati, a scioglimento della riserva contenuta nel foglio cui si fa seguito.

IL CAPO REPARTO
C.A. (CP) Felicio ANGRISANO



Per estensione di copia:

➤ Ufficio Relazioni esterne



(H)

con dicit

Ministero delle Infrastrutture
e dei Trasporti

RAMO TRASPORTI (D.P.R. 8.12.2007, N. 271)

DIREZIONE GENERALE PER IL TRASPORTO
MARITTIMO, LACUALE E FLUVIALE
DIVISIONE 6

MINFRA - DNAVIG
REGISTRO UFFICIALE

Prot. n. 1031 USCITA

M. TRA
CGCP
Comando Generale del Corpo delle
Capitanerie di Porto
REGISTRO UFFICIALE
Prot. 0005576-26/01/2009-INGRESSO
02

DATA	26 GEN. 2009
PROG.	
UFFICIO	

Al Comando Generale del Corpo
delle Capitanerie di Porto
Reparto II - Ufficio 2
SEDE

1031 USCITA
02

(VA)

Oggetto: A.DI.SU.B. - Associazione Didattiche Subacquee. Richiesta di chiarimenti in merito alle disposizioni del Regolamento di attuazione del codice della nautica da diporto (D.M. 146/08).

Riferimento foglio n. 113398 in data 4.12.2008.

Con il foglio in riferimento, codesto Comando Generale ha trasmesso una nota formulata dall'Associazione in oggetto, concernente alcuni quesiti connessi all'applicazione dell'art. 90 del D.M. 146/2008. La norma in questione è inserita, come noto, all'interno del Titolo III - Capo III - specifico per le norme di sicurezza delle unità da diporto impiegate come unità appoggio per le immersioni subacquee a scopo sportivo e ricreativo.

In merito ai quesiti proposti, si concorda con le valutazioni espresse da codesto Comando Generale, in particolare nell'indicare la necessità di iscrizione nei registri per le sole imbarcazioni da diporto, qualunque siano le finalità di impiego. Inoltre, per l'utilizzo dei natanti come unità appoggio nelle attività subacquee (ma anche nelle altre attività a fini commerciali) viene effettuato il corretto rimando alle specifiche disposizioni dell'art. 27, comma 6, del d. lgs. 171/2005 che attribuisce alle competenti autorità marittime o della navigazione interna, d'intesa con gli enti locali, il compito di disciplinare la materia per mezzo di apposite ordinanze.

Con riguardo all'insieme delle disposizioni sulla sicurezza previste nell'articolo in esame, appare evidente che le stesse vadano applicate solo nei confronti delle unità direttamente al servizio di centri diving o di organizzazioni didattiche subacquee, considerata anche la specialità e l'insieme delle dotazioni richieste, non obbligatorie invece in caso di immersioni svolte da subacquei con l'utilizzo di unità private.

Da ultimo, per quanto concerne i contenuti del comma secondo, il quale prevede la presenza a bordo di una persona abilitata al primo soccorso subacqueo, si ritiene che pur nella genericità della disposizione, tale assunto non debba necessariamente riferirsi ad un soggetto munito di brevetto subacqueo, ma piuttosto a qualsiasi persona che abbia conoscenze sufficienti per fronteggiare un'emergenza di primo soccorso e consentire eventualmente il successivo ricovero del malato in centri specializzati nel trattamento delle patologie subacquee (MDM, embolie, ecc.).

Le determinazioni illustrate possono essere oggetto di divulgazione presso gli uffici periferici dipendenti ed i Comandi della altre forze di polizia operanti in acque marittime ed interne nonché presso altri organi e operatori del settore.

IL DIRETTORE GENERALE
Dott. Enrico Maria Pujia





00144 - Roma

p.d.c. 06-59084631

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

RAMO TRASPORTI (D.P.R. 8 dicembre 2007, n. 271)

**Comando generale
del Corpo delle Capitanerie di Porto**

Reparto II - Ufficio 2

Indirizzo Telegrafico: MARICOGECAP

M TRA CGCP Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto REGISTRO UFFICIALE Prot: 0113398-04/12/2008-USCITA 02.02

**Al MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE
E DEI TRASPORTI**

Direzione generale del trasporto
marittimo, lacuale e fluviale

SEDE

ARGOMENTO: A.DI.SUB Associazione Didattiche Subacquee. Richiesta di chiarimenti in merito alle disposizioni del Regolamento di attuazione del codice della nautica da diporto (D.M. n. 146/08).

(Spazio riservato
a protocolli, visti
e decretazioni)

Per il seguito di competenza, si trasmette la nota s.n. pervenuta in data 29/10/2008, ad opera dell'Associazione in argomento.

Al riguardo e a titolo di contributo di pensiero, si partecipa che, esaminati i quesiti posti dalla citata Associazione, sembra potersi condividere con quanto dalla stessa proposto in relazione a ciascuno di essi.

In particolare, per quanto concerne il dubbio circa la necessità di iscrizione dei natanti da diporto utilizzati come unità appoggio da parte di centri diving, l'impianto normativo codicistico appare abbastanza chiaro e univoco nell'indicare l'obbligo di iscrizione per le sole imbarcazioni da diporto, a prescindere dall'utilizzo a fini commerciali di cui all'art. 2, riservando la disciplina dell'utilizzo commerciale dei natanti (ivi compreso quello di unità appoggio a centri d'immersione) alle locali ordinanze del Capo di circondario marittimo.

Circa le dotazioni obbligatorie di sicurezza per le suddette unità appoggio, sembra ugualmente pacifico che le pertinenti disposizioni del D.M. n. 146/08 si applichino solo a quelle unità utilizzate da centri di immersione professionali, quali elementi dell'organizzazione sportivo-dilettantistica in quanto tale, e non anche quando una comune unità da diporto privata, fosse utilizzata per effettuare escursioni subacquee da parte dello stesso proprietario e relativi ospiti. Sembra, infatti, che in tal caso l'unità non muti la propria destinazione per il solo fatto di costituire il mezzo di trasporto di un gruppo di escursionisti subacquei ospiti dello stesso proprietario del mezzo nautico.

Infine, per quanto attiene ai requisiti che deve possedere la persona la cui presenza è richiesta a bordo dell'unità appoggio, sembra potersi condividere l'interpretazione proposta dalla citata Associazione. Si ritiene, infatti, che il termine "subacqueo" non sia tanto riferito ad una caratteristica della persona, quanto al tipo di competenza in materia di "primo soccorso" di cui la stessa deve essere dotata.

Si resta, quindi, in attesa delle determinazioni che codesta Direzione generale riterrà opportuno adottare e che, se ritenuto, potranno costituire elementi di indirizzo dell'attività dei dipendenti Uffici periferici del Corpo, oltre che oggetto di risposta all'Associazione richiedente.

IL CAPO REPARTO
C.A. (CP) Felice ANGRISANO

- ✓ 2) Il Capo III del Decreto Ministeriale 29 luglio 2008, n. 146 (regolamento di sicurezza per la nautica da diporto) contiene le norme di sicurezza per unità da diporto impiegate come unità appoggio per immersioni subacquee a scopo sportivo o ricreativo. Al riguardo si chiede di conoscere se le norme contenute in detto Capo III sono applicabili anche alle unità da diporto di proprietà di privati, da questi utilizzate per immersioni insieme a conoscenti ed amici, senza alcun fine commerciale ma con l'unico scopo di impegnare liberamente il proprio tempo libero. Riteniamo di no, in quanto nella riunione citata si parlò solo di imbarcazioni di centri di immersione e di addestramento, ma chiediamo comunque il conforto di codesto Ministero.
- ✓ 3) Ugualmente si chiede di conoscere se dette norme di sicurezza siano applicabili nel caso di natanti da diporto utilizzati da centri di immersione e di addestramento come unità di appoggio nelle immersioni. Riteniamo di si, però l'intestazione del Capo III citato è abbastanza generica, quindi anche su questo punto si rende opportuno un chiarimento di codesto Ministero.
- ✓ 4) Il comma 2 dell'art. 90 del regolamento di sicurezza richiede la presenza, a bordo dell'unità da diporto, di una persona abilitata al primo soccorso subacqueo. Durante la riunione più volte citata si parlò della presenza di una persona addestrata al primo soccorso e somministrazione ossigeno negli incidenti subacquei, che non doveva essere necessariamente un subacqueo. Infatti i corsi inerenti la materia sono aperti anche ai non subacquei, in quanto l'intervento avviene in superficie, non sott'acqua. Siamo certi che questo sia il senso della disposizione contenuta nel comma indicato, però la dizione utilizzata, cioè "persona abilitata al primo soccorso subacqueo" può ingenerare equivoci, in quanto esistono corsi per subacquei, che vanno ben oltre l'addestramento al primo soccorso/somministrazione ossigeno negli incidenti subacquei, che hanno nomi simili a "primo soccorso subacqueo", oppure all'equivalente inglese "Rescue Diver". Chiediamo quindi, a definitivo chiarimento dell'argomento, la conferma che la persona abilitata al primo soccorso subacqueo non deve essere necessariamente in possesso di un brevetto subacqueo.

In attesa di un cortese riscontro alla presente, si inviano cordiali saluti.

Il Presidente ADISUB
Ing. Giovanni Cozzi

Sede legale: P.za Cinque Giornate, 1 - 20129 MILANO
Telefono 335 6047594 - Fax 02/55180989

E-mail segreteria@adisub.org
presidenza@adisub.org
giovcoz@gmail.com

CF: 91284690376
www.adisub.org